

IN QUESTA SEZIONE VENGONO RIPORTATE LE FAQ, I QUESITI PRESENTATI E LE RELATIVE RISPOSTE.

LA SEZIONE VIENE COSTANTEMENTE AGGIORNATA IN BASE AI QUESITI PERVENUTI.

- 1. FAQ**
- 2. Quesiti e risposte a carattere generale**
- 3. Quesiti e risposte per linee di intervento**

1.FAQ

Domanda

Dove posso accedere alla procedura on line?

Risposta

Dal sito di Regione Lombardia seguendo il percorso: Home Page del sito di Regione Lombardia→Minisito “Programmazione Comunitaria”→Fesr→Bandi aperti→Asse 3 Mobilità Sostenibile→Per accedere alla procedura online, oppure digitando:

[http:// 89.96.190.11/fesr/](http://89.96.190.11/fesr/).

Domanda

Dove posso consultare o eventualmente scaricare il bando ed i relativi allegati?

Risposta

Dal sito di Regione Lombardia seguendo il percorso: Home Page del sito di Regione Lombardia→Minisito “Programmazione Comunitaria”→Fesr→Bandi aperti→Asse 3 Mobilità Sostenibile→Bando ed allegati.

Domanda

Dove posso consultare o eventualmente scaricare il manuale per l’uso della procedura on line?

Risposta

Dal sito di Regione Lombardia seguendo il percorso: Home Page del sito di Regione Lombardia→Minisito “Programmazione Comunitaria”→Fesr→Bandi aperti→Asse 3 Mobilità Sostenibile→Manuale d’uso applicativo online, oppure sempre dal Minisito della “Programmazione Comunitaria” cliccando sulla news datata 31 luglio 2009:

“Fesr: asse 3-Pubblicato il manuale della procedura”.

Domanda

Dove posso consultare o eventualmente scaricare le linee guida ai progetti generatori di entrate e la scheda di calcolo in formato Excel?

Risposta

Dal sito di Regione Lombardia seguendo il percorso: Home Page del sito di Regione Lombardia→Minisito “Programmazione Comunitaria”→Fesr→Bandi aperti→ Linee guida ai progetti generatori di entrate.

Si ricorda inoltre che connettendosi al sito della **Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità** è possibile consultare o scaricare tutti i documenti del bando ed accedere alla procedura on line.

Come?

Home Page sito Regione Lombardia →Settori e politiche →Infrastrutture e Mobilità →Mobilità sostenibile:bandi del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

2. QUESITI E RISPOSTE A CARATTERE GENERALE

Quesito

Dovendo inoltrare domanda di finanziamento abbiamo questo quesito da porre:

-il Sindaco è stato registrato e identificato all'interno dell'applicativo internet come legale rappresentante;

-il Vicesindaco è stato inserito nell'applicativo internet come persona munita di poteri di firma anche se la documentazione stampabile risulta intestata tutta al legale rappresentante.

Il Sindaco purtroppo per motivi di lavoro il è all'estero per le prossime settimane ed inevitabilmente la firma della richiesta di contributo finanziario dovrà essere apposta dal Vicesindaco.

A tal proposito basta allegare alla documentazione per la partecipazione al bando di finanziamento anche il decreto di nomina del Vicesindaco che per legge, art. 53 comma 2 del D.lgs. 267/2000 sostituisce il Sindaco a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento temporaneo e la domanda può essere comunque stampata con le indicazioni del nominativo del Sindaco che il software prende in automatico e apponendo la firma del Vicesindaco?

Risposta

Sulla base del citato art 53 comma 2 del D.Lgs 267/2000 “Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo....” si ritiene ammissibile la delega di firma al Vicesindaco che dovrà necessariamente essere giustificata da apposita dichiarazione di responsabilità del Vicesindaco o del Segretario Comunale che confermi l'assenza del Sindaco e che attesti che in sua assenza sia il Vicesindaco a farne le veci.

Tale dichiarazione di responsabilità farà parte della documentazione da allegare alla domanda.

Quesito:

Nel caso di progetto integrato il bando prevede al punto 4 la necessità per i soggetti coinvolti di costituirsi in forma associativa in base alle previsioni del D.Lg.s. 267/2000. Nel modulo di domanda al punto h) si richiede copia dell'eventuale accordo di programma o convenzione per la realizzazione dell'intervento e designazione del capofila.

La costituzione o l'impegno di costituzione nelle forme associative previste dal D.Lgs. 267/2000 è pertanto requisito per l'ammissibilità delle domande, oppure è sufficiente un atto negoziale (accordo di programma o convenzione) per la designazione del capofila e la disciplina dei rapporti interni ai partner di progetto?

Risposta:

Si precisa che in caso di forma associativa già istituita, la presentazione dei documenti di cui all'articolo 10, lett. g) e/o h), rappresenta condizione di ammissibilità.

Viceversa, in caso di forma associativa non ancora istituita al momento della presentazione della domanda, l'“impegno a costituirsi in forma associativa entro la data di accettazione del contributo”, anche sotto forma di atto negoziale, per la designazione del capofila che disciplina i rapporti tra i partner di progetto, è uno dei requisiti essenziali per l'ammissibilità.

Quesito:

Nel caso di progettualità integrata la copertura finanziaria va garantita con riferimento al progetto nel suo complesso, oppure con riferimento ai singoli specifici interventi di cui si compone il progetto? Es. qualora il progetto integrato si componga di 2 interventi di cui uno finanziato al 100%, è possibile portare a cofinanziamento le risorse disponibili sul primo intervento per garantire la copertura del secondo, sul presupposto dell'integrazione anche funzionale degli stessi?

Risposta:

In presenza di progetto integrato, l'entità dell'aiuto finanziario potrà essere pari al massimo al 50% del costo totale ammissibile per ogni singola operazione. Per la restante quota, al momento della presentazione della domanda dovrà essere presentato l'impegno a provvedere alla copertura finanziaria entro la data di accettazione dell'aiuto finanziario, qualora assegnato.

Quesito:

Il bando richiede una progettazione almeno preliminare da parte degli EELL, richiedendo l'“impegno a provvedere alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso” (art. 10 lettera a) del bando. Nell'atto deliberativo è sufficiente questa formulazione o è necessario individuare in modo specifico le fonti di copertura già in sede di presentazione della domanda.

Risposta:

Al momento della presentazione della domanda (entro le ore 12:00 del 19 ottobre 2009) è necessario che nell'atto deliberativo di approvazione del progetto sia declinato l'impegno a provvedere alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico del POR. In fase di presentazione domanda, non è necessario specificare le fonti di copertura finanziaria.

Quesito:

Sono contemplati partner privati e pubblici nei progetti singoli e i loro contributi (beni, servizi, risorse umane e finanziarie) possono essere considerati parte del cofinanziamento?

Risposta:

Nei progetti singoli deve essere presente un unico soggetto che risulti beneficiario del finanziamento e amministrazione aggiudicatrice del progetto (anche nelle forme associative di cui al d. lgs. n. 267/2000), è possibile la presenza di partner privati e pubblici e i loro contributi possono essere considerati quale quota di risorse proprie messe a disposizione per raggiungere la copertura del progetto;

Quesito:

Ci sono in programma incontri pubblici di presentazione del bando o delle linee guida? oppure è possibile avere un nominativo e un numero di telefono a cui rivolgersi per ulteriori richieste?

Risposta:

Non sono in programma incontri pubblici di presentazione del bando o delle linee guida, per ulteriori chiarimenti è possibile usufruire della casella di posta istituita appositamente per tale funzione.

Quesito:

Sono ammesse altre agevolazioni comunitarie per lo stesso progetto? E' possibile presentare richiesta di cofinanziamento per lo stesso progetto in ambito comunitario e nazionale in modo da coprire interamente il costo del progetto?

Risposta:

I bandi, come riportato all'art. 13 comma 3 sanciscono che "gli aiuti finanziari ... non sono cumulabili con altre agevolazioni **comunitarie** concesse per le medesime **operazioni**". Pertanto non sono ammesse altre agevolazioni comunitarie per lo stesso progetto, mentre sono cumulabili con finanziamenti regionali o nazionali.

Quesito:

Durata minima/massima del progetto da realizzare

Risposta:

Sono ammissibili al cofinanziamento le spese autorizzate a partire dall'1 gennaio 2007; Gli interventi finanziati sulla linea 3.1.1.2 dovranno essere realizzati e collaudati entro il 31 dicembre 2013, per tutte le altre linee entro il 31 dicembre 2014.

Quesito

La soglia di 1 milione di € si riferisce al costo totale del progetto o soltanto alla parte che verrebbe cofinanziata dal POR, ovvero al 50% del costo totale del progetto?

Risposta

La soglia di 1 milione di € per i progetti generatori di entrate si riferisce al costo totale dell'investimento. Per costo totale si intende l'insieme di tutti i costi che il soggetto beneficiario prevede di sostenere nella fase di realizzazione dell'intervento.

Quesito

Un progetto è considerato generatore d'entrate anche se le entrate non sono a favore del soggetto beneficiario, ma della società che gestirà il servizio?

Risposta

Nel momento in cui un progetto prevede tariffe a carico degli utenti è da considerarsi generatore di entrate, ciò indipendentemente dal fatto che possa produrre o meno degli utili. In tal caso occorrerà, quindi, produrre la scheda per i progetti generatori di entrata.

Nei casi in cui l'investitore (soggetto beneficiario) e il soggetto gestore siano distinti è necessario procedere con una valutazione di tipo consolidato: non andranno presi in considerazione solo i flussi finanziari tra investitore e gestore ma anche gli introiti netti del soggetto gestore.

Quesito

Come si definisce un progetto integrato ?

Risposta

Si definiscono progetti integrati gli interventi costituiti da più operazioni tra loro integrate in capo a differenti Enti Locali tra loro associati. Tali Enti devono essere direttamente responsabili delle rispettive operazioni e beneficiari finali della relativa quota parte di contributo.

Quesito

Dove si possono trovare indicazioni sui progetti generatori d'entrata?

Risposta

Indicazioni sulle norme applicabili ai predetti progetti, le implicazioni connesse all'applicazione delle stesse e la descrizione della scheda di calcolo a supporto della presentazione delle domande di finanziamento, sono reperibili sulle linee guida per la presentazione di progetti generatori di entrate (sito regionale della "programmazione comunitaria" sotto "Fesr" alla voce "Bandi Aperti").

Quesito

Chi può firmare la domanda e i relativi documenti allegati?

Risposta

La domanda compilata mediante procedura on-line e stampata, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il legale rappresentante nell'ente locale è il Sindaco/Presidente in carica; affinché altre figure possano procedere alla firma dei documenti da presentare è necessaria la delega. Tuttavia, la soluzione più opportuna, poichè tra la documentazione da allegare alla domanda è prevista l'autorizzazione alla presentazione della domanda e l'impegno alla copertura finanziaria sotto forma di provvedimento dell'organo deliberativo, sarebbe quella che tale provvedimento specificasse in modo chiaro l'autorizzazione/delega a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la presentazione della domanda.

Quesito

La scheda denominata: "SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO GENERATORE DI ENTRATA ART. 55" è da compilarsi anche per le ipotesi di cui all'art. 55 comma 3? In caso di

risposta affermativa, la sua compilazione dovrà essere limitata alle sole colonne riferite a: Costi complessivi e costi ammissibili da bando?

Risposta

Considerato un progetto generatore di entrate bisogna distinguere tra progetto con entrate stimabili ex ante (art 55 comma 2 Regolamento CE 1083/2006) e progetto con entrate non stimabili ex ante (art 55 comma 3 Regolamento CE 1083/2006).

Nel primo caso, oltre alla presentazione del modulo per la dichiarazione di generazione d'entrate, sarà necessario presentare la scheda di calcolo (vedi file formato excel) mentre nel secondo caso sarà sufficiente consegnare il solo modulo per la dichiarazione di generazione d'entrate.

Per chiarimenti ed approfondimenti su questi temi si rimanda alle Linee Guida per i progetti generatori di entrate (BURL n°18, 3° supplemento straordinario del 8 maggio 2009) scaricabile anche dal sito di Regione Lombardia seguendo il percorso:

Home Page del sito di Regione Lombardia → Minisito "Programmazione Comunitaria" → Fesr → Bandi aperti → Linee guida ai progetti generatori di entrate.

Quesito

La scadenza del 19 ottobre si riferisce unicamente alla trasmissione della **sol**a domanda on line, senza gli allegati di cui al documento denominato "Modello per la presentazione del progetto"? Quest'ultima documentazione verrà trasmessa cartacea entro la data del 29.10.2009 assieme ad una copia della domanda on line ?

Risposta

La procedura on line attraverso cui deve essere obbligatoriamente presentata la domanda sarà disponibile sino alle ore 12.00 del 19 ottobre 2009. Oltre alla compilazione della domanda via telematica è necessario stampare una copia di essa da sottoscrivere da parte del legale rappresentante e presentare assieme a tutta la documentazione indicata al punto 10 del bando entro e non oltre 10 giorni continuativi solari a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda on line (ad esempio, se la domanda on line viene presentata il 5 ottobre la relativa documentazione cartacea va presentata entro il 15 ottobre).

Quesito:

Il tracciato del progetto che si intende candidare coinvolge i territori di quattro Comuni.

Solo un Comune ha inserito detta viabilità nel proprio PRG. I restanti Comuni (due ancora dotati di PRG e uno di PGT) dovranno, adeguare la propria strumentazione urbanistica, inserendo, all'interno della pianificazione del proprio territorio, detta viabilità.

Attesa la complessità dei procedimenti di variante urbanistica, è probabile che entro il 19/10/2009 i comuni possano addivenire all'approvazione del progetto preliminare della viabilità in oggetto, subordinando l'efficacia di tale atto alla conclusione del procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla localizzazione di tale opera.

Tale soluzione viene proposta al fine di ottemperare ad uno dei requisiti richiesti per partecipare al bando in oggetto.

Risposta:

Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento non è richiesta la conformità del progetto preliminare agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. E' sufficiente che il progetto

preliminare sia approvato ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento interno.

Visto che ai sensi dell'art 128 del D. Lgs. 163/2006 i lavori non ricompresi nell'elenco annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni e che per poter essere ricompresi nell'elenco annuale i progetti dei lavori degli enti locali devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, si invita tutte le amministrazioni coinvolte ad avviare fin da ora i procedimenti di approvazione delle varianti urbanistiche. Nel caso in cui il progetto venisse valutato ammissibile e finanziabile, le procedure di revisione degli strumenti urbanistici dovranno essere utilmente concluse per la conferma dell'aiuto finanziario da parte del Dirigente della struttura responsabile, di cui all'art. 12 paragrafo 2 del bando.

Pertanto il Comune può approvare il progetto preliminare ai fini della presentazione della domanda di finanziamento e procedere tempestivamente alla revisione del PGT in tempo utile per la sua approvazione entro la suddetta scadenza.

3. QUESITI E RISPOSTE PER LINEE D'INTERVENTO

LINEA 3.1.1.1

Quesito:

Relativamente alla disponibilità delle aree in proprietà RFI su cui realizzare l'intervento, ci sono indicazioni da fornire riguardo la formalizzazione degli accordi? Si ritiene sufficiente ai fini della candidatura una dichiarazione di RFI di disponibilità dell'area ai fini della realizzazione dell'infrastruttura, disciplinando con apposita convenzione la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria sul presupposto che l'opera rientri nel patrimonio RFI al termine dei lavori? In caso contrario, immaginando che saranno candidate a livello regionale anche altre proposte progettuali che interessano aree in proprietà RFI, possono esserci fornite indicazioni relativamente alla forme di disponibilità delle aree ritenuta giuridicamente ammissibili dal bando?

Risposta:

Gli interventi devono essere realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario, ovvero su aree rispetto alle quali il soggetto beneficiario detiene la disponibilità:

- in forza di un diritto reale (specificandone il/i titoli);
- in forza di atti di concessione per un periodo non inferiore alla vita utile dell'infrastruttura;
- in forza di provvedimento di occupazione di urgenza esecutivo.

I titoli di cui sopra, se non già posseduti alla data di presentazione della domanda, devono essere acquisiti nei tempi e termini di legge per l'avvio e la realizzazione delle opere.

Per il caso descritto, in caso di procedimento già avviato con RFI per la messa a disposizione delle aree, si consiglia di allegare alla domanda la relativa documentazione. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione "Grado di cantierabilità" (punto 5 allegato C), l'acquisizione dei terreni sarà valutata come "effettuata" solo a fronte di atto già perfezionato (da allegare).

Si rammenta inoltre che, come previsto nell'art. 18, lettera g), il beneficiario deve detenere la proprietà dell'infrastruttura e quindi la disponibilità dell'area su cui questa insiste, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di collaudo dell'opera.

Quesito

Si richiede se è ammesso a finanziamento un insieme di progetti preliminari, uno derivante da un accordo di programma tra due Comuni, l'altro da realizzarsi come opera pubblica da uno solo dei due Comuni;

la somma totale dei due progetti supererebbe i 500.000 euro, requisito per l'ammissione al finanziamento, mentre presi singolarmente l'importo sarebbe inferiore;

nel contempo i due progetti riguardano l'accessibilità alla stazione ferroviaria di un Comune e il progetto di cui all'accordo di programma risulterebbe a completamento della viabilità ciclo pedonale dei due Comuni interessati;

E' quindi possibile fare un'unica domanda di finanziamento allegando due progetti preliminari approvati con i relativi atti e il relativo accordo di programma per il secondo progetto?

Risposta

L'art. 4 del bando precisa che le domande di richiesta dell'aiuto finanziario possono essere presentate sia in forma di progetto singolo, sia in forma di progetto integrato, quest'ultimo costituito da più operazioni, tra loro integrate in capo a differenti soggetti beneficiari.

Per quanto attiene le tipologie di operazioni ammissibili si rimanda a quanto dettagliato dall'art. 6 del bando, precisando che le operazioni presentate devono essere inoltre coerenti con gli obiettivi della Linea di Intervento di cui all'art 1 e, che per i progetti che presentano più tipologie di operazioni, è necessario dimostrare le sinergie e le modalità di integrazione. Saranno pertanto ritenuti ammissibili i soli progetti che rispetteranno le caratteristiche descritte.

Il criterio di ammissibilità che fissa la dimensione minima del costo complessivo in €500.000 è da intendersi riferito al costo del progetto singolo o integrato e non al costo delle singole operazioni ricomprese nel progetto integrato.

Quesito

Relativamente all'impegno a costituirsi in forma associativa entro la data di accettazione del contributo, anche sotto forma di atto negoziale, per la designazione del capofila che disciplina i rapporti tra i partner di progetto, può essere formalizzato attraverso un Protocollo d'Intesa, oppure è necessario utilizzare lo strumento della convenzione?

Risposta

L'impegno a costituirsi in associazione entro la data di accettazione del contributo deve essere sancita dai provvedimenti degli organi deliberativi di tutti i soggetti aggregati. Questa documentazione deve essere allegata alla presentazione della domanda di contributo, come esplicitamente indicato al punto 10 del bando. Si ricorda che sono ammesse unicamente le forme associative contemplate dagli art 30, 31, 32, 34 del D.Lgs 267/2000, vale a dire Convenzione, Consorzio, Unione di Comuni, Accordo di Programma (punto 10 del bando).

Quesito

L'art. 8 spese ammissibili prevede che le spese tecniche siano ammissibili fino al 10% delle opere a base d'appalto. L'allegato A Quadro Economico espone distintamente le voci spese tecniche

(ammissibili al 10% dell'importo a base d'appalto) e l'Iva sulle spese tecniche. Si chiede se il plafond del 10% sia riferito all'imponibile delle spese tecniche, cui si aggiunge l'IVA sulle spese tecniche come voce distinta, oppure se il 10% sia riferito alle spese tecniche comprensive di Iva.

Risposta

La percentuale massima del 10% per spese tecniche è riferita all'imponibile delle spese tecniche stesse (IVA esclusa) e calcolata sull'importo a base d'appalto anch'esso escluso IVA. Per entrambe le voci l'IVA (qualora non recuperabile) va indicata a parte, nelle apposite voci del Quadro Economico dell'Allegato B

Quesito

al punto "a" dell'allegato B si chiede di allegare "autorizzazione alla presentazione della domanda": qual è il modulo e dove lo trovo?

Risposta

Per l'autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo non esiste una modulistica predisposta da compilare in quanto detta autorizzazione, come esplicitamente indicato al punto 10 del bando, è contenuta nel provvedimento dell'organo deliberativo dell'ente.

Quesito

al punto 2.2 della scheda B2 si chiede di indicare per fasce chilometriche il numero dei residenti suddivise in fasce anagrafiche: dai dati in possesso è possibile indicare solo il numero approssimativo dei residenti. Ciò costituisce un problema?

Risposta

No, è data la più ampia libertà di scelta sui dati da presentare; ovviamente in sede di valutazione ed attribuzione dei punteggi si terrà conto del grado di approfondimento dei dati prodotti

Quesito:

Premesso che :

il bando all'art. 10. precisa che, qualora la domanda venga presentata da soggetti in forma associativa istituenda, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, non dotata di personalità giuridica, vanno consegnati i provvedimenti degli organi deliberativi di tutti gli enti, contenenti, oltre all'autorizzazione alla presentazione della domanda, con esplicito riferimento al progetto di intervento approvato secondo i modi e i tempi previsti dal proprio ordinamento interno:

- impegno a costituirsi in associazione entro la data di accettazione del finanziamento salva rinuncia e/o revoca dell'assegnazione;
- esplicita designazione del soggetto individuato quale beneficiario del contributo e soggetto che sosterrà la spesa per la realizzazione degli interventi;
- impegno a provvedere, congiuntamente agli altri soggetti facenti parte della costituenda associazione, alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso;

I Comuni territorialmente interessati dall'opera infrastrutturale hanno intenzione di sottoscrivere un protocollo di intesa con tali contenuti.

Poiché il suddetto atto verrà approvato e successivamente sottoscritto dagli Enti interessati, con la presente si sottopone il seguente quesito:

- ai fini della documentazione richiesta è sufficiente la delibera di Giunta comunale, assunta dai vari Enti, con la quale gli stessi approvano il protocollo di intesa di cui si allega copia?
- nel caso in cui la suddetta documentazione non sia sufficiente, occorre anche una ulteriore delibera di Giunta comunale, assunta dai vari Enti, contenete la specifica autorizzazione di cui all'art. 10 del bando?

Risposta:

Il paragrafo 10 punto a) del bando richiede che:

- l'autorizzazione alla presentazione della domanda, con esplicito riferimento al progetto di intervento approvato secondo i modi e i tempi previsti dal proprio ordinamento interno;
- l'impegno a costituirsi in associazione entro la data di accettazione del finanziamento salva rinuncia e/o revoca dell'assegnazione;
- l'esplicita designazione del soggetto individuato quale beneficiario del contributo e soggetto che sosterrà la spesa per la realizzazione degli interventi;
- l'impegno a provvedere, congiuntamente agli altri soggetti facenti parte della costituenda associazione, alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso;

siano resi con i provvedimenti degli organi deliberativi di tutti gli enti in caso di domanda presentata da soggetti in *forma associativa istituenda ai sensi del dlgs. n. 267/2000, non dotata di personalità giuridica.*

Pertanto ai fini dell'accoglimento della domanda, le delibere devono obbligatoriamente contenere tali contenuti; l'eventuale approvazione, nell'ambito delle stesse, di un protocollo d'intesa che disciplini i rapporti tra gli enti, è da intendersi come un'opportunità che rientra nell'autonomo potere decisione delle amministrazioni.

Si ricorda in ogni caso che nell'eventualità di una ammissione del progetto al finanziamento, le uniche forme associative consentite sono quelle contemplate dagli art 30, 31, 32, 33, 34 del D.Lgs 267/2000, vale a dire Convenzione, Consorzio, Unione di Comuni, Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, Accordo di Programma (punto 10 del bando).

LINEA 3.1.1.2

Quesito:

I soggetti beneficiari sono esclusivamente gli enti locali?

In caso affermativo è l'Ente Locale che deve sostenere la spesa per la realizzazione degli interventi e che la stessa non deve essere inferiore a 500.000 €?

Risposta:

Al fine del presente bando sono titolati a beneficiare del contributo finanziario esclusivamente gli enti locali e che tali soggetti devono sostenere direttamente la spesa per la realizzazione degli interventi, in quanto la proprietà dei beni dovrà rimanere nel patrimonio dell'Ente Locale.

Sono ammissibili partecipazioni economiche di altri soggetti pubblici e/o privati da regolare con specifici atti con l'Ente Locale appaltante. Si evidenzia che tra i criteri di valutazione è prevista una premialità specificamente dedicata al grado di cofinanziamento anche da parte di privati.

Si precisa infine che i progetti devono comportare una spesa ammissibile non inferiore a €500.000.

Quesito:

Cosa si intende con "non sono ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione o il completamento dei percorsi ciclo-pedonali"? l'attrezzaggio di questi percorsi in termini di segnaletica e messa in sicurezza dei percorsi è ammessa?

Risposta:

Potrà essere valutata l'ammissibilità delle spese per la realizzazione o il completamento dei percorsi ciclo-pedonali solo per brevi tratti strettamente funzionali alla proposta progettuale presentata in quanto il progetto dovrà riguardare il bike sharing e non la realizzazione delle piste ciclabili;

Quesito:

Quali interventi, proposti da parte di una società, possono considerarsi ammissibili in vista di eventuali collaborazioni con Enti Locali interessati dai nostri Servizi e che possono avere interesse a rispondere al nuovo Bando?

Risposta:

Sono considerati ammissibili i seguenti interventi:

1. sistemi di regolamentazione degli accessi alle aree urbane, di gestione delle priorità semaforiche e delle corsie riservate al trasporto pubblico e collettivo e ad altri mezzi autorizzati (compreso l'attrezzaggio delle stesse);
 2. servizi di informazione per le persone in movimento;
 3. sistemi di gestione efficiente del trasporto pubblico, anche attraverso modalità flessibili e innovative (esempio: i servizi a chiamata);
 4. organizzazione di servizi di car pooling e car sharing (per quest'ultimo solo relativamente a misure complementari, di promozione e diffusione dell'uso del servizio);
 5. gestione efficiente del trasporto merci in ambito urbano (sistemi di fleet e freight management), attraverso lo sviluppo di progetti di city logistic;
 6. sviluppo di strumenti integrati per la gestione della mobilità (esempio: la centrale urbana della mobilità);
 7. servizi di bike-sharing, in connessione con il servizio di trasporto pubblico.
-

Quesito

Relativamente all'impegno a costituirsi in forma associativa entro la data di accettazione del contributo, anche sotto forma di atto negoziale, per la designazione del capofila che disciplina i rapporti tra i partner di progetto, può essere formalizzato attraverso un Protocollo d'Intesa, oppure è necessario utilizzare lo strumento della convenzione?

Risposta

L'impegno a costituirsi in associazione entro la data di accettazione del contributo deve essere sancita dai provvedimenti degli organi deliberativi di tutti i soggetti aggregati. Questa documentazione deve essere allegata alla presentazione della domanda di contributo, come esplicitamente indicato al punto 10 del bando. Si ricorda che sono ammesse unicamente le forme associative contemplate dagli art 30, 31, 32, 34 del D.Lgs 267/2000, vale a dire Convenzione, Consorzio, Unione di Comuni, Accordo di Programma (punto 10 del bando).

Quesito

Cosa è necessario specificare per indicare il "grado di cantierabilità"?

Risposta

Per specificare il "grado di cantierabilità" è sufficiente indicare se l'intervento proposto è un nuovo intervento, se fa parte di interventi già avviati o se è a completamento / integrazione di interventi già realizzati; l'indicazione dello stato di avanzamento del progetto è opportuna. Relativamente alle sole opere, l'indicazione del livello progettualità è altresì utile ai fini della verifica del relativo criterio di ammissibilità.

Quesito

Cosa si intende per "Sinergia con operazioni finanziate a valere su altri assi/linee d'azione del POR, altri Piani e Programmi Regionali (anche della Programmazione 2000-2006), nazionali o comunitari"?

Risposta

Per sinergia con altre operazioni finanziate a valere su altri assi/linee d'azione del POR, e/o altri Piani e Programmi Regionali, si intende se il progetto presentato è collegato a interventi diversi finanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali; è necessario citare con precisione titolo dell'intervento/i, atto di approvazione del finanziamento, stato di attuazione. Ricordiamo che i finanziamenti del Programma Operativo Regionale non sono cumulabili con altri fondi europei.

Quesito

Dove vanno inserite le spese per la comunicazione (pubblicità del servizio offerto) all'interno del quadro economico di progetto?

Risposta

Le spese relative alla pubblicizzazione del servizio all'utenza devono essere inserite all'interno della voce "*Predisposizione di materiale informativo*".

Alla voce "*Spese per pubblicità (art. 80 d.lgs. 163/06)*" vanno inserite solo le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni della stazione appaltante.

LINEA 3.1.2.1**Quesito:**

E' previsto un tetto massimo per la percentuale di finanziamento dell'opera da parte di soggetti privati?

Risposta

Non è previsto un tetto massimo per la percentuale di finanziamento dell'opera da parte di privati. E' prevista l'assegnazione di un punteggio da 0 a 2 punti in funzione della maggiore percentuale di finanziamento da parte di privati (punto 8 dell'allegato B: Criteri di valutazione)

Quesito:

E' ipotizzabile procedere all'attivazione delle procedure di affidamento procedendo per lotti di avanzamento?

Risposta:

La linea 3.1.2.1 prevede progetti singoli con un unico Q.E. in capo ai soggetti di cui al punto 4. Il finanziamento viene rideterminato dopo l'appalto (unico appalto in capo al beneficiario) e l'inizio lavori con riferimento ai lavori e al rispettivo importo riferito all'intero progetto (punto 12), così pure l'erogazione (punto 15 del bando) viene effettuata con riferimento all'intero finanziamento. Alla luce di quanto innanzi è ammessa la realizzazione del progetto finanziato con ricorso ad un unico appalto anche se i lavori/opere saranno realizzati per fasi o lotti successivi la cui rendicontazione sia riferita al Q.E. (unico) post appalto.

Quesito:

E' ritenuto ammissibile che la stazione appaltante e il soggetto attuatore siano soggetti giuridici (non appartenenti alla categoria dei soggetti beneficiari) diversi dal soggetto proponente, che sostiene comunque direttamente la spesa? ed in caso affermativo è corretto che i rapporti tra i singoli enti vengano definiti tramite la sottoscrizione di convenzioni e/o protocolli di intesa?

Risposta:

Secondo quanto previsto dal bando all'art. 10 lett. i), è ammesso che il soggetto beneficiario, per le operazioni di gara, possa avvalersi di enti che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza istituiti e operanti al servizio esclusivo del beneficiario medesimo. In tal caso è necessario che venga allegata, a pena di esclusione, una relazione, sottoscritta in originale del legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, attestante la natura del soggetto delegato, con il relativo Statuto, oltre che il legame giuridico esistente con l'ente delegato alle funzioni sopradette e le giustificazioni della delega. In tale relazione dovrà essere evidenziata altresì la presenza dei presupposti per la legittimità di tali affidamenti in house e, in particolare, la sussistenza dei criteri del c.d. controllo analogo e dell'attività prevalente nel rispetto delle regole elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale sul punto.

Quesito:

Con quali modalità è possibile valorizzare un intervento di privati (in parte già realizzato ma non ancora collaudato) su suolo pubblico che risulta parte integrante del progetto da candidare sull'asse 3?

Risposta:

La possibilità di valorizzare un intervento di privati va esclusa conformemente alla previsione di cui all'art. 4 del bando che non include i privati tra i soggetti beneficiari.

Quesito

L'art. 8 spese ammissibili prevede che le spese tecniche siano ammissibili fino al 10% delle opere a base d'appalto. L'allegato A Quadro Economico espone distintamente le voci spese tecniche (ammissibili al 10% dell'importo a base d'appalto) e l'Iva sulle spese tecniche. Si chiede se il plafond del 10% sia riferito all'imponibile delle spese tecniche, cui si aggiunge l'Iva sulle spese tecniche come voce distinta, oppure se il 10% sia riferito alle spese tecniche comprensive di Iva.

Risposta

La percentuale massima del 10% per spese tecniche è riferita all'imponibile delle spese tecniche stesse (IVA esclusa) e calcolata sull'importo a base d'appalto anch'esso escluso IVA.

Per entrambe le voci l'IVA (qualora non recuperabile) va indicata a parte, nelle apposite voci del Quadro Economico dell'Allegato B

Quesito:

Premesso che :

il bando all'art. 10. precisa che, qualora la domanda venga presentata da soggetti in forma associativa istituenda, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, non dotata di personalità giuridica, vanno consegnati i provvedimenti degli organi deliberativi di tutti gli enti, contenenti, oltre all'autorizzazione alla presentazione della domanda, con esplicito riferimento al progetto di intervento approvato secondo i modi e i tempi previsti dal proprio ordinamento interno:

- impegno a costituirsi in associazione entro la data di accettazione del finanziamento salva rinuncia e/o revoca dell'assegnazione;
- esplicita designazione del soggetto individuato quale beneficiario del contributo e soggetto che sosterrà la spesa per la realizzazione degli interventi;
- impegno a provvedere, congiuntamente agli altri soggetti facenti parte della costituenda associazione, alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso;

I Comuni territorialmente interessati dall'opera infrastrutturale hanno intenzione di sottoscrivere un protocollo di intesa con tali contenuti.

Poiché il suddetto atto verrà approvato e successivamente sottoscritto dagli Enti interessati, con la presente si sottopone il seguente quesito:

- ai fini della documentazione richiesta è sufficiente la delibera di Giunta comunale, assunta dai vari Enti, con la quale gli stessi approvano il protocollo di intesa di cui si allega copia?
- nel caso in cui la suddetta documentazione non sia sufficiente, occorre anche una ulteriore delibera di Giunta comunale, assunta dai vari Enti, contenete la specifica autorizzazione di cui all'art. 10 del bando?

Risposta:

Il paragrafo 10 punto a) del bando richiede che:

- l'autorizzazione alla presentazione della domanda, con esplicito riferimento al progetto di intervento approvato secondo i modi e i tempi previsti dal proprio ordinamento interno;
- l'impegno a costituirsi in associazione entro la data di accettazione del finanziamento salva rinuncia e/o revoca dell'assegnazione;
- l'esplicita designazione del soggetto individuato quale beneficiario del contributo e soggetto che sosterrà la spesa per la realizzazione degli interventi;
- l'impegno a provvedere, congiuntamente agli altri soggetti facenti parte della costituenda associazione, alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso;

siano resi con i provvedimenti degli organi deliberativi di tutti gli enti in caso di domanda presentata da soggetti in *forma associativa istituenda ai sensi del dlgs. n. 267/2000, non dotata di personalità giuridica.*

Pertanto ai fini dell'accoglimento della domanda, le delibere devono obbligatoriamente contenere tali contenuti; l'eventuale approvazione, nell'ambito delle stesse, di un protocollo d'intesa che disciplini i rapporti tra gli enti, è da intendersi come un'opportunità che rientra nell'autonomo potere decisione delle amministrazioni.

Si ricorda in ogni caso che nell'eventualità di una ammissione del progetto al finanziamento, le uniche forme associative consentite sono quelle contemplate dagli art 30, 31, 32, 33, 34 del D.Lgs 267/2000, vale a dire Convenzione, Consorzio, Unione di Comuni, Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, Accordo di Programma (punto 10 del bando).

LINEA 3.1.2.2

Quesito:

E' ammissibile al bando una progettualità di innesto sul tracciato Tibre, in programmazione nell'ambito della rete T-Ten ma attualmente non ancora esistente?

Risposta:

Come descritto nell'allegato "A" del Bando Asse 3 linea di intervento 3.1.2.2 ,
" Sono ammessi a partecipare al presente bando interventi ricadenti nel territorio regionale lombardo, distanti in linea d'aria al massimo 20 Km dal punto di accesso alla rete **TEN-T esistente**".

Pertanto, gli interventi di potenziamento dell'accessibilità a infrastrutture appartenenti a reti **TEN-T non esistenti**, anche se programmate, non sono candidabili.

Al fine di candidare un eventuale progetto, può essere valutata l'attestazione dell'intervento su altre reti Ten esistenti.

Quesito

L'art. 8 spese ammissibili prevede che le spese tecniche siano ammissibili fino al 10% delle opere a base d'appalto. L'allegato A Quadro Economico espone distintamente le voci spese tecniche (ammissibili al 10% dell'importo a base d'appalto) e l'Iva sulle spese tecniche. Si chiede se il plafond del 10% sia riferito all'imponibile delle spese tecniche, cui si aggiunge l'IVA sulle spese tecniche come voce distinta, oppure se il 10% sia riferito alle spese tecniche comprensive di Iva.

Risposta

La percentuale massima del 10% per spese tecniche è riferita all'imponibile delle spese tecniche stesse (IVA esclusa) e calcolata sull'importo a base d'appalto anch'esso escluso IVA.

Per entrambe le voci l'IVA (qualora non recuperabile) va indicata a parte, nelle apposite voci del Quadro Economico dell'Allegato B

Quesito:

Premesso che :

il bando all'art. 10. precisa che, qualora la domanda venga presentata da soggetti in forma associativa istituenda, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, non dotata di personalità giuridica, vanno consegnati i provvedimenti degli organi deliberativi di tutti gli enti, contenenti, oltre all'autorizzazione alla presentazione della domanda, con esplicito riferimento al progetto di intervento approvato secondo i modi e i tempi previsti dal proprio ordinamento interno:

- impegno a costituirsi in associazione entro la data di accettazione del finanziamento salva rinuncia e/o revoca dell'assegnazione;
- esplicita designazione del soggetto individuato quale beneficiario del contributo e soggetto che sosterrà la spesa per la realizzazione degli interventi;

- impegno a provvedere, congiuntamente agli altri soggetti facenti parte della costituenda associazione, alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso;

I Comuni territorialmente interessati dall'opera infrastrutturale hanno intenzione di sottoscrivere un protocollo di intesa con tali contenuti.

Poiché il suddetto atto verrà approvato e successivamente sottoscritto dagli Enti interessati, con la presente si sottopone il seguente quesito:

- ai fini della documentazione richiesta è sufficiente la delibera di Giunta comunale, assunta dai vari Enti, con la quale gli stessi approvano il protocollo di intesa di cui si allega copia?
- nel caso in cui la suddetta documentazione non sia sufficiente, occorre anche una ulteriore delibera di Giunta comunale, assunta dai vari Enti, contenente la specifica autorizzazione di cui all'art. 10 del bando?

Risposta:

Il paragrafo 10 punto a) del bando richiede che:

- l'autorizzazione alla presentazione della domanda, con esplicito riferimento al progetto di intervento approvato secondo i modi e i tempi previsti dal proprio ordinamento interno;
- l'impegno a costituirsi in associazione entro la data di accettazione del finanziamento salva rinuncia e/o revoca dell'assegnazione;
- l'esplicita designazione del soggetto individuato quale beneficiario del contributo e soggetto che sosterrà la spesa per la realizzazione degli interventi;
- l'impegno a provvedere, congiuntamente agli altri soggetti facenti parte della costituenda associazione, alla copertura finanziaria dell'intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso;

siano resi con i provvedimenti degli organi deliberativi di tutti gli enti in caso di domanda presentata da soggetti in *forma associativa istituenda ai sensi del dlgs. n. 267/2000, non dotata di personalità giuridica.*

Pertanto ai fini dell'accoglimento della domanda, le delibere devono obbligatoriamente contenere tali contenuti; l'eventuale approvazione, nell'ambito delle stesse, di un protocollo d'intesa che disciplini i rapporti tra gli enti, è da intendersi come un'opportunità che rientra nell'autonomo potere decisionale delle amministrazioni.

Si ricorda in ogni caso che nell'eventualità di una ammissione del progetto al finanziamento, le uniche forme associative consentite sono quelle contemplate dagli art 30, 31, 32, 33, 34 del D.Lgs 267/2000, vale a dire Convenzione, Consorzio, Unione di Comuni, Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, Accordo di Programma (punto 10 del bando).

